

Assicurazione attrezzature tecniche

Edizione 09.2021

Informativa per il cliente ai sensi della LCA

La presente nota informativa per il cliente offre una panoramica chiara dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Diritti e doveri delle parti contraenti sono contenuti nell'offerta/proposta ovvero nella polizza e nelle condizioni contrattuali. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni della LCA.

Per i contraenti con residenza abituale o amministrazione principale nel Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni di diritto cogente del Principato.

Per i rischi ubicati nel Principato del Liechtenstein e per i proponenti con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein vale l'obbligo di informare previsto dalla Legge sul contratto di assicurazione del Principato del Liechtenstein (VersVG). Qualora la Società violi l'obbligo di informare del Liechtenstein, il proponente non è vincolato alla proposta e può recedere dal contratto dopo la stipula. Il diritto di recesso si estingue entro e non oltre le quattro settimane successive al momento in cui vengono recapitate la polizza e le informazioni circa il diritto di recesso.

Assicuratore

L'assicuratore è Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA con sede statutaria in Richtplatz 1, 8304 Wallisellen (nel presente documento "Società"). Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA è una società anonima secondo il diritto svizzero.

Autorità di vigilanza competente è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

Inizio dell'assicurazione

L'assicurazione inizia alla data indicata nell'offerta/proposta ovvero nella polizza.

Se è stata consegnata una conferma di copertura provvisoria, la Società concede la copertura assicurativa fino alla consegna della polizza con l'estensione stabilita nella conferma scritta provvisoria.

Revoca del contratto

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto. Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

Rischi assicurati e copertura assicurativa

I rischi assicurati così come l'estensione della copertura assicurativa sono indicati nell'offerta/proposta ovvero nella polizza e nelle condizioni contrattuali.

Soggetti assicurabili sono le imprese.

A seconda degli accordi l'assicurazione si estende ai rami assicurativi e ai rischi indicati di seguito.

Assicurazione attrezzature tecniche

Sono assicurati

- le apparecchiature per ufficio nel luogo di assicurazione;
- le attrezzature di lavoro mobili in circolazione e le apparecchiature per ufficio trasportabili;
- le macchine e gli impianti stazionari nel luogo di assicurazione;
- le gru e gli impianti mobili nonché le macchine operatrici mobili;
- i costi di sgombero e di recupero.

Non sono assicurati, tra l'altro, eventuali effetti prevedibili.

Assicurazione di cose per la realizzazione di progetti

Sono assicurati

- i danni dovuti a incidenti di cantiere e montaggio;
- i danni da incendio ed eventi naturali;
- i danni conseguenti a disordini interni.

Non sono assicurati, tra l'altro:

- eventuali effetti prevedibili;
- i danni dovuti alla normale azione di agenti atmosferici;
- eventuali difetti e imperfezioni estetiche.

Assicurazione di responsabilità civile per la realizzazione di progetti

È assicurata

- la responsabilità civile legale del committente per danni a persone, cose, animali e patrimonio connessi al progetto di costruzione indicato nella polizza.

Non sono assicurati, tra l'altro:

- i danni il cui verificarsi era altamente probabile;
- i danni alle cose detenute a scopo di lavorazione o custodia.

Assicurazione contro i danni / assicurazione di somma fissa

Tutte le assicurazioni sopra citate sono assicurazioni contro i danni in cui l'indennizzo avviene sulla base dell'effettivo ammontare del danno. Le somme assicurate e i sottolimiti concordati costituiscono il limite massimo della prestazione.

Ammontare del premio e termine di pagamento

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati, dalla copertura richiesta e dalle prestazioni concordate. In caso di pagamento rateale può essere applicato un supplemento. Tutte le informazioni sui premi e su eventuali costi aggiuntivi sono contenute nella proposta ovvero nella polizza.

Il premio va corrisposto alla data di scadenza indicata nel contratto.

L'importo del premio viene calcolato principalmente sulla base di valori connessi alle dimensioni dell'azienda (ad es. somma salariale), al volume d'affari (ad es. fatturato) e al valore delle cose assicurate (ad es. beni mobili aziendali, stabile). Fa fede il calcolo del premio riportato sull'offerta/proposta e sulla polizza.

Validità temporale della protezione assicurativa

Sono assicurati i sinistri che si verificano nel corso della durata contrattuale;

La validità temporale del contratto in oggetto è indicata nell'offerta/proposta nonché nella polizza e nelle condizioni contrattuali.

Calcolo delle eccedenze

Per i contratti che prevedono una partecipazione alle eccedenze, queste vengono calcolate sulla base della quota dei premi incassati concordata per il periodo di realizzazione delle eccedenze deducendo gli oneri per eventuali danni comprensivi di tutti i costi.

La Società corrisponde quindi al contraente una quota percentuale delle eccedenze così calcolate.

Un'eventuale perdita non viene riportata al periodo di conteggio successivo.

Prerequisito per il conteggio è che tutti i premi, ivi inclusi eventuali supplementi risultanti dai conteggi definitivi, siano stati saldati e tutti i sinistri attribuiti al periodo in questione siano stati liquidati.

Per maggiori dettagli si rimanda alle condizioni contrattuali.

Durata e fine del contratto

Se il contratto viene concluso per la durata di almeno un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno a meno che non venga disdetto almeno tre mesi prima della scadenza.

Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo.

I contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi si estinguono alla data di scadenza.

Il contraente può inoltre recedere dal contratto:

- dopo il verificarsi di un sinistro con obbligo di risarcimento.

Termine: quattro settimane dal momento in cui viene a conoscenza del pagamento da parte della Società.

La responsabilità della Società si estingue 14 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso;

- in caso di diminuzione essenziale del rischio.
Termine: quattro settimane;
- nel caso in cui la Società modifichi il contratto.
Termine: l'ultimo giorno del periodo di assicurazione;
- nel caso in cui la Società violi l'obbligo legale di informare.
Termine: quattro settimane dal momento in cui viene a conoscenza della violazione e riceve le informazioni ai sensi dell'art. 3 LCA e in ogni caso due anni a decorrere dalla violazione.

La Società può inoltre recedere dal contratto:

- dopo il verificarsi di un sinistro con obbligo di risarcimento.
Termine: data di pagamento dell'indennizzo.
La responsabilità della Società si estingue quattro settimane dopo il recapito al contraente della comunicazione di recesso;
- in caso di cambio di proprietà.
Termine: 14 giorni da quando è venuta a conoscenza del nuovo proprietario. Il contratto si estingue non prima di 30 giorni dalla data del recesso.

Entrambe le parti hanno facoltà di disdire un'eventuale conferma di copertura provvisoria. Questa si estingue 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente o della Società.

Obblighi essenziali del contraente

Aggravamento del rischio

Un eventuale cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio nel corso del periodo di assicurazione che comporti un aggravamento essenziale del rischio va notificato immediatamente alla Società per iscritto.

Accertamento dei fatti

In caso di accertamenti relativi al contratto di assicurazione (ad es. per reticenza, aggravamento del rischio, verifiche delle prestazioni, ecc.), il contraente è tenuto a collaborare con la Società fornendole qualsiasi informazione e documentazione utile, richiedendo a terzi che siano inviate all'attenzione della Società nonché autorizzando terzi per iscritto a fornire a quest'ultima i relativi dati, documenti, ecc. La Società è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente accertamenti in merito.

Sinistro

- Nel caso in cui stia per verificarsi o si sia verificato un sinistro o siano state avanzate pretese in relazione ad esso, il contraente o le altre persone assicurate sono tenuti a darne immediatamente comunicazione alla Società.
- Il contraente deve astenersi dal prendere posizione in modo autonomo in merito alle pretese del danneggiato, evitando in particolare di effettuare pagamenti, farsi coinvolgere in processi, concludere accordi di regresso o transattivi, nonché riconoscere responsabilità o crediti di qualsiasi genere.
- Il contraente è tenuto a collaborare con la Società nell'accertamento dei fatti, nella condotta delle trattative con il danneggiato e nella tutela da pretese infondate o eccessive.

Eliminazione di una situazione pericolosa

Il contraente è tenuto a eliminare a proprie spese un'eventuale situazione pericolosa che potrebbe causare un danno.

Il presente elenco contiene solo gli obblighi più ricorrenti. Il contraente è sottoposto a ulteriori obblighi derivanti dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Reclami

Eventuali reclami possono essere inviati alla gestione reclami sul sito www.allianz.ch oppure all'organo di mediazione indipendente Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della SUVA, Casella postale 5371, 6901 Lugano.

Utilizzo dei dati del contraente da parte della Società

La Società tratta i dati personali del contraente nel rispetto delle disposizioni legali:

- per le attività connesse alla stipula e all'esecuzione del contratto (ad es. consulenza e assistenza, valutazione del rischio);
- a tutela dei propri legittimi interessi o di quelli di terzi (ad es. finalità di marketing);
- per ottenere il consenso del contraente (ad es. per il trattamento di dati personali particolarmente sensibili);
- per adempiere agli obblighi di legge (ad es. Legge sul riciclaggio di denaro o diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori).

La Società non trasmette i dati personali del contraente a soggetti terzi non autorizzati. I dipendenti della Società hanno accesso esclusivamente ai dati di cui hanno bisogno per adempiere agli obblighi legali e contrattuali. Per la fornitura dei servizi la Società può avere necessità di inoltrare i dati del contraente a soggetti interni ed esterni al Gruppo.

Tra questi, a seconda dello scopo, rientrano ad es. società del Gruppo Allianz, assicuratori precedenti, riassicuratori e partner convenzionati. Inoltre, se obbligata per legge, la Società è tenuta a rivelare i dati personali del contraente agli uffici statali (ad es. autorità, assicuratori sociali, tribunali).

La Società tratta e conserva i dati personali del contraente per il periodo obbligatorio previsto dalle disposizioni legali o contrattuali.

Il contraente dispone di un diritto di accesso, rettifica, opposizione, limitazione e cancellazione dei propri dati personali.

Per ulteriori informazioni si rimanda alle Informazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul sito di Allianz Suisse (www.allianz.ch/privacy).

